SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A4458

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 luglio 1996, n. **381.**

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278, concernente contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278, concernente contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 469):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro (DINI) il 21 maggio 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 giugno 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18, 19 giugno 1996.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 giugno 1996.

Esaminato in aula e approvato il 26 giugno 1996.

Camera dei deputati (atto n. 1668):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 giugno 1996, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 luglio 1996.

Esaminato dalla III commissione il 9 luglio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 10 luglio 1996.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1996.

Non si procederà alla ripubblicazione del testo del decreto-legge sopracitato in quanto in detto decreto-legge (convertito, senza modificazioni, dalla legge qui pubblicata) non sono citate norme che richiedono la compilazione di note esplicative.

96G0402

LEGGE 18 luglio 1996, n. **382.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, recante disposizioni urgenti nel settore sanitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, recante disposizioni urgenti nel settore sanitario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 280

All'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il primo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono abrogati.

2. Il comma 18 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

2-*bis*. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 4, le parole da: "Le trasformazioni di destinazione" fino a: "strutture ospedaliere dismesse" sono soppresse;

c) al comma 5, le parole: "a norma del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera".

2-*ter*. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

"5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua ed adottando lo *standard* di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille. Le regioni procedono alla ristrutturazione della rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicità ed efficienza di gestione, anche utilizzando i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che devono essere prioritariamente finalizzati ai progetti funzionali al raggiungimento dei parametri indicati al primo periodo del presente comma. Le regioni completano la ristrutturazione della rete ospedaliera entro il 31 dicembre 1999. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attività di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualità dell'assistenza".

2-*quater*. Al personale risultato in esubero a seguito dell'attuazione del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera si applicano le misure di mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilità d'ufficio da applicare prioritariamente all'interno della unità sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si applicano immediatamente dopo l'adozione delle singole iniziative di ristrutturazione della rete ospedaliera.

2-*quinquies*. Alle regioni che entro il 31 dicembre 1996 non hanno adottato l'atto programmatorio previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal comma 2-*ter* del presente articolo, a decorrere dall'anno 1997 e fino alla data di adozione del citato atto, in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, si applica una riduzione della quota spettante pari al 2 per cento. A decorrere dall'anno 2000, alle regioni che non rispettano il termine del 31 dicembre 1999 per il completamento della ristrutturazione della rete ospedaliera si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura che sarà determinata dalla legge finanziaria per il medesimo anno 2000».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 3 è soppresso.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 1081)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro della sanità (GUZZANTI) il 21 maggio 1996

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 4 giugno 1996, con pareri delle commissioni I, IV, V, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 luglio 1996

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 luglio 1996

Esaminato dalla XII commissione il 19, 27 giugno e 2 luglio 1996

Esaminato in aula il 4 luglio 1996 e approvato il 9 luglio 1996

Senato della Repubblica (atto n. 908)

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 9 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 luglio 1996.

Esaminato dalla 12ª commissione il 10 e 11 luglio 1996

Esaminato in aula e approvato il 18 luglio 1996

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n 280, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1996

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 33

96G0404

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 1996.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 1996 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di maggio 1996;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.558,087
Marco tedesco	»	1.015,767
Franco francese	»	300,142
Fiorino olandese	Lit.	908,502
Franco belga	»	49,416
Lira sterlina	»	2.360,900
Lira irlandese	»	2.436,099
Corona danese	»	263,136
Dracma greca	»	6,404
E.C.U.	»	1.912,913
Dollaro canadese	»	1.137,683
Yen giapponese	»	14,643
Franco svizzero	»	1.241,503
Scellino austriaco	»	144,358
Corona norvegese	»	236,809
Corona svedese	»	229,109
Marco finlandese	»	327,514
Escudo portoghese	»	9,885
Peseta spagnola	»	12,171
Dollaro australiano	»	1.242,390

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di maggio 1996, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,327
Albania:		
Lek	»	15,672

Paese / Valuta		
Algeria: Dinaro algerino	Lit.	28,436
Angola: Readjust Kwanza	»	0,048
Antille olandesi: A/Guilder	»	869,592
Arabia Saudita: Riyal Saudita	»	415,049
Argentina: Peso Argentina	»	1.556,787
Aruba: Fiorino Aruba	»	869,592
Azerbaigian: Manat	»	0,356
Bahamas: Dollaro Bahama	»	1.556,570
Bahrain: Dinaro Bahrain	»	4.128,832
Bangladesh: Taka	»	37,136
Barbados: Dollaro Barbados	»	773,912
Belize: Dollaro Belize	»	778,285
Bermude: Dollaro Bermude	»	1.556,570
Bhutan: Rupia Bhutan	»	44,481
Bielorussia: Rublo Bielorussia	»	0,105
Birmania: Kyat	»	263,211
Bolivia: Boliviano	»	307,624
Botswana: Pula	»	462,131
Brasile: Real	»	1.562,683
Brunei: Dollaro Brunei	»	1.106,186
Bulgaria: Lev	»	13,669
Burundi: Franco Burundi	»	5,453
Cambogia: Riel Kampuchea	»	0,676
Capo Verde: Escudo Capo Verde	»	18,760
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	576,507
Cayman Isole: Dollaro Cayman	Lit.	1.877,374
Cile: Peso cileno	»	3,467
Cina: Renmimbi	»	186,889
Cipro: Lira cipriota	»	3.283,619
Colombia: Peso colombiano	»	1,460
Comore Isole: Franco Comore	»	4,011
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	3,004
Corea del Nord: Won Nord	»	723,986
Corea del Sud: Won Sud	»	1,994
Costa Rica: Colon Costa Rica	»	7,621
Croazia: Kuna Croazia	»	280,620
Cuba: Peso cubano	»	1.556,570
Dominicana: Peso dominicano	»	110,916
Ecuador: Sucre	»	0,498
Egitto: Lira egiziana	»	458,507
El Salvador: Colon salvadoregno	»	177,812
Emirati Arabi Uniti: Dirham Emirati Arabi	»	424,017
Estonia: Corona Estonia	»	127,257
Etiopia: Birr	»	247,467
Falkland Isole: Sterlina Falkland	»	2.366,789
Fiji Isole: Dollaro Fiji	»	1.114,934
Filippine: Peso filippino	»	59,474
Gambia: Dalasi	»	157,470
Ghana: Cedi	»	0,960

Paese / Valuta		
Giamaica: Dollaro giamaicano	Lit.	41,233
Gibilterra: Sterlina Gibilterra	»	2.366,789
Gibuti Rep.: Franco Djibouti	»	9,585
Giordania: Dinaro giordano	»	2.195,444
Guatemala: Quetzal	»	256,017
Guinea Bissau: Peso Guinea Bissau	»	0,086
Guinea Conakry: Franco Conakry	»	1,561
Guyana: Dollaro Guyana	»	11,206
Haiti: Gourde	»	96,227
Honduras: Lempira	»	142,458
Hong Kong: Dollaro Hong Kong	»	201,208
India: Rupia indiana	»	44,481
Indonesia: Rupia indonesiana	»	0,667
Iran: Rial iraniano	»	0,518
Iraq: Dinaro iracheno	»	5.006,658
Islanda: Corona Islanda	»	23,161
Israele: Shekel	»	478,669
Jugoslavia: Nuovo dinaro jugoslavo	»	309,200
Kazakistan: Tenge Kazakistan	»	23,305
Kenya: Scellino keniota	»	26,726
Kuwait: Dinaro Kuwait	»	5.189,957
Laos: New Kip	»	1,691
Lesotho: Maluti	»	356,176
Lettonia Latvia: Nuovo Lat	»	2.820,070
Libano: Lira libanese	Lit.	0,986
Liberia: Liberian dollaro	»	1.556,570
Libia: Dinaro libico	»	4.378,537
Lituania: Lita Lituania	»	389,142
Macao: Pataca	»	194,780
Macedonia: Dinaro	»	39,453
Madagascar: Franco Rep. malgascia	»	0,409
Malawi: Kwacha	»	101,504
Malaysia: Ringgit	»	624,413
Maldive: Rufiya	»	132,248
Malta: Lira maltese	»	4.255,032
Marocco: Dirham Marocco	»	177,248
Mauritania: Ouguiya	»	11,336
Mauritius: Rupia Mauritius	»	79,948
Messico: Peso messicano	»	208,992
Moldavia: Leu Moldavia	»	338,763
Mongolia: Tugrik	»	3,335
Mozambico: Metical	»	0,139
Nepal: Rupia nepalese	»	27,350
Nicaragua: Cordoba oro	»	188,047
Nigeria: Naira	»	70,753
Nuova Zelanda: Dollaro neozelandese	»	1.067,814
Oman: Rial Oman	»	4.043,460
Pakistan: Rupia pakistana	»	44,692

Panama:		
Balboa	Lit.	1.556,570
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.204,701
Paraguay:		
Guarani	»	0,774
Perù:		
New Sol	»	647,999
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	16,546
Polonia:		
Zloty	»	583,162
Qatar:		
Riyal Qatar	»	427,652
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	56,323
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	50,432
Romania:		
Leu	»	0,530
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,311
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	7,075
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	440,917
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.366,789
São Tome:		
Dobra	»	0,773
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	309,562
Sierra Leone:		
Leone	»	1,846
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.106,186
Siria:		
Lira siriana	»	37,105
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	11,371
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,594
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	28,405
Sud Africa:		
Rand	»	356,180
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	15,883
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,796
Swaziland:		
Lilangeni	Lit.	356,176
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	57,577
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,796
Thailandia:		
Baht	»	61,587
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.275,737
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad Tobago	»	271,273
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.587,657
Turchia:		
Lira turca	»	0,020
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,008
Uganda:		
New scellino	»	1,528
Ungheria:		
Forint ungherese	»	10,287
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	201,535
Vanuatu:		
Vatu	»	14,109
Venezuela:		
Bolivar	»	3,337
Vietnam:		
Dong	»	0,141
Western Samoa:		
Taia	»	637,698
Yemen Repubblica:		
Rial	»	11,118
Zaire:		
New Zaire	»	0,061
Zambia:		
Kwacha	»	1,250
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	158,441

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1996

Il Ministro: VISCO

96A4619

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi, in Jesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il quale dispone, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi;

Vista la delibera del 6 dicembre 1995 con la quale l'assemblea dei soci della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, 7, 10, 13, 18, 20 e 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 7, 10, 13, 18, 20 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 2.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Jesi, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della cultura, della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, mantenendo altresì le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee. Per il raggiungimento di tali fini la Fondazione opera prevalentemente attraverso la realizzazione di propri programmi e progetti di intervento anche pluriennali, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati. La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sopperire in maniera organica e programmata alle esigenze di operatività, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più settori tra quelli previsti dal presente statuto, attraverso apposite delibere.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali.

La Fondazione amministra la partecipazione nella società conferitaria Cassa di risparmio di Jesi S.p.a. o nella società comunque risultante da successivi processi di trasformazione, fusione, incorporazione, scissione, conferimento o per altra causa, fintanto che ne è titolare. La Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, necessaria od opportuna per il conseguimento degli scopi istituzionali.

I debiti con le società in cui si detengono partecipazioni e le garanzie ricevute dalle società stesse non possono superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione, secondo l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non può superare il venti per cento del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria Cassa di risparmio di Jesi S.p.a., o dalla società risultante per effetto dei processi di cui al terzo comma del presente articolo La Fondazione può possedere partecipazioni in altre società bancarie e finanziarie, purché di minoranza. Partecipazioni, anche di controllo, in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel presente comma, possono essere assunte qualora siano strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 7.

L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sulla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;

sulla elezione dei sindaci;

sulla determinazione dei compensi per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale;

sull'approvazione del regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale;

sulla limitazione transitoria della propria attività istituzionale, ad uno o più settori;

sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione,

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei soci,

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché sulla proposta di destinazione dell'avanzo o della copertura del disavanzo di esercizio.

Per le nomine dei consiglieri, l'assemblea dei soci assicurerà anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento dell'ente.

L'assemblea, inoltre, delibera sulle proposte di modifiche statutarie, formulate dal consiglio di amministrazione, nonché sulle proposte di liquidazione, trasformazione o fusione, di cui all'art. 21, primo comma, del presente statuto, formulate dal consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, nominati dall'assemblea dei soci nel proprio ambito.

I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la residua durata del mandato dei loro predecessori. I componenti il consiglio scaduti rimangono nel loro ufficio fino a che non entrino in carica i rispettivi successori.

I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità secondo la normativa tempo per tempo in vigore; devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza, anche nei settori di intervento dell'Ente. Ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che, in qualsiasi momento, abbiano perduto i requisiti previsti dal presente statuto o la qualità di socio. Inoltre non possono ricoprire la carica di consigliere di amministrazione i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima partecipate, nonché il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri del consiglio o del collegio sindacale. Il successivo verificarsi di una delle predette situazioni di incompatibilità determina la decadenza dalla carica. Decade altresì il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga — per tre volte consecutive — alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

La decadenza dei consiglieri è dichiarata senza indugio dal consiglio di amministrazione, il quale deve prendere l'iniziativa per la conseguente sostituzione.

Art. 13.

Il consiglio di amministrazione nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed al controllo sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale determinando i limiti della delega

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio, secondo le modalità da questo fissate

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge le decisioni concernenti:

le proposte di modifica dello statuto, con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

le proposte relative agli indirizzi generali dell'attività della Fondazione da sottoporre all'assemblea dei soci;

l'organizzazione della Fondazione, ivi comprese l'assunzione di personale e la possibilità di avvalersi di dipendenti distaccati da società partecipate dalla Fondazione:

l'accertamento della esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi;

la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e sindaci ove prevista;

la nomina e la revoca del segretario generale, del vice segretario generale, e del segretario del consiglio;

la eventuale costituzione di commissioni consultive o di studio, nonché di commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente, formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'ente, definendone la composizione, i compiti, la durata, le modalità di funzionamento ed i compensi per i componenti esterni al consiglio di amministrazione. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni anche i soci ed i componenti il consiglio di amministrazione;

l'acquisto, la vendita, la costruzione e la donazione di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria o della società risultante per effetto dei processi di cui al terzo comma dell'art. 2 e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

la determinazione di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la proposta di sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

le proposte di schema di regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale;

le erogazioni annuali per il conseguimento delle finalità istituzionali;

le proposte di cui all'art. 21, primo comma, del presente statuto.

Art. 18.

Il segretario generale è nominato dal consiglio di amministrazione fra persone di competenza e qualificazioni professionali anche in relazione alle attività ed agli scopi della Fondazione. Il consiglio determina il mandato del segretario generale.

Il consiglio di amministrazione può nominare un vice segretario generale con il compito di sostituire il segretario generale in caso di sua assenza o impedimento e di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

Art. 20.

I proventi e le rendite della Fondazione saranno utilizzati nell'ordine:

per l'incremento della speciale riserva di cui alla lettera *b)* dell'art. 3, in misura non inferiore al 10% dei proventi, al lordo delle spese di funzionamento, derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria Cassa di risparmio di Jesi S.p.a. o nella società risultante per effetto dei processi di cui al terzo comma dell'art. 2;

per la copertura delle spese di funzionamento e delle imposte;

effettuati gli utilizzi di cui sopra, una quota pari ad un quindicesimo dei proventi residui è destinata alle attività di volontariato nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative;

per il raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione; a tal fine potranno essere altresì utilizzati gli avanzi di esercizi precedenti e le liberalità ricevute e non destinate dal disponente ad incremento del patrimonio. L'eventuale avanzo, non trasferito agli esercizi successivi, sarà destinato all'incremento delle riserve. I proventi di natura straordinaria, al netto delle imposte, e non destinati alla riserva di cui alla lettera *b)* dell'art. 3, ovvero a finalità gestionali della Fondazione, possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili nei campi della cultura, della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità. Il valore delle liberalità, a qualsiasi titolo pervenute, detratte le eventuali imposte, ed espressamente destinate dal disponente ad accrescere il patrimonio, andrà in aumento delle riserve.

Art. 22.

In deroga a quanto previsto dal presente statuto, i soci della Cassa di risparmio di Jesi, in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 356/1990, conservano la qualità di socio della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi per la durata prevista all'atto della loro nomina.

Parimenti i soci onorari della Cassa di risparmio di Jesi, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, conserveranno tale qualità per la durata prevista all'atto della loro nomina.

Fino a quando il numero dei soci di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 6, non abbia raggiunto le trentanove unità previste dall'art. 5, il consiglio di amministrazione ed i soci possono proporre nuovi soci ai sensi della lettera *a)* dell'art. 6, primo comma, in ragione del 30% dei posti che annualmente si renderanno vacanti.

L'eventuale resto va conteggiato a favore dei soci di cui alle lettere *b)* e *c)* del precitato art. 6.

Per quanto concerne la copertura del numero di soci che dovranno essere designati dalle amministrazioni, enti ed istituzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'art. 6, prioritariamente dovranno essere coperti i posti di designazione delle amministrazioni di cui alla lettera *b)*, nell'ordine tassativo della prevista elencazione.

Una volta coperti i posti di socio di cui alla richiamata lettera *b)*, si dovrà provvedere alla copertura dei posti di soci di designazione di enti ed istituzioni di cui alla lettera *c)* dell'art. 6, primo comma, sempre rispettando l'ordine di elencazione.

Se, entro sei anni dalla data dell'atto pubblico di costituzione della società per azioni conferitaria, non saranno state raggiunte le previste trentanove unità, di cui alle lettere *b)* e *c)* del richiamato art. 6, primo comma, si procederà, in deroga al numero massimo dei soci, alla copertura dei posti residui.

Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche del presente statuto, non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 10 del presente statuto.

96A4664

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 luglio 1996.

Disposizioni per l'immediata immissione in commercio delle specialità medicinali autorizzate con procedura centralizzata europea e di riconoscimento reciproco.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee CEE n. 2309/93 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e che istituisce un'agenzia europea di valutazione dei medicinali competente per le procedure centralizzate;

Visto il paragrafo 4 dell'art. 9 della direttiva 75/319/CEE che stabilisce che ciascuno Stato membro riconosce l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal primo Stato membro entro novanta giorni dalla ricezione della domanda e della relazione di valutazione;

Vista la direttiva 93/39 CEE del Consiglio del 14 luglio 1993, che modifica le direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE, recante la procedura per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni relative all'immissione in commercio dei medicinali fra Stati membri dell'Unione europea;

Visto il paragrafo 4 dell'art. 6 del regolamento 2309/93, che stabilisce in duecentodieci giorni il limite temporale entro cui il Comitato europeo per le specialità medicinali (CPMP) emette il proprio parere sui prodotti a procedura centralizzata e l'art. 12 del citato regolamento che stabilisce che l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata secondo la procedura ivi prevista è valida in tutta la Comunità e che da essa derivano a tutti gli Stati membri gli stessi diritti e doveri previsti dalle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dai singoli Stati membri ai sensi dell'art. 3 della direttiva 65/65/CEE;

Visto che la Commissione unica del farmaco partecipa alla valutazione delle domande di autorizzazione delle specialità medicinali presentate nell'ambito dei termini temporali in precedenza specificati per le procedure centralizzate e per le procedure di riconoscimento reciproco;

Visto l'art. 1 del regolamento 2309/93 e l'art. 3 della direttiva 65/65/CEE che lasciano impregiudicate le competenze delle autorità degli Stati membri sia in materia di fissazione dei prezzi di medicinali che per quanto concerne la loro classificazione ai fini della rimborsabilità;

Vista la deliberazione CIPE 25 febbraio 1994 recante l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali;

Ritenuto di adottare un'apposita procedura per il sollecito perfezionamento degli atti amministrativi necessari per consentire l'immissione in commercio delle specialità medicinali che seguono le procedure europee di tipo centralizzato e di riconoscimento nel rispetto dei tempi previsti dalla direttive e regolamenti comunitari summenzionati e nelle more dell'espletamento delle eventuali procedure nazionali relative alla classificazione agli effetti della rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti amministrativi necessari per l'immissione in commercio in Italia dei medicinali per uso umano per i quali si sono concluse favorevolmente le procedure centralizzate previste dal regolamento (CEE) 2309/93/CEE e quelle di riconoscimento reciproco previsto dalle direttive 75/319/CEE e 93/39/CEE sono completati dal Ministero della sanità entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione delle citate procedure.

Art. 2.

Per i medicinali autorizzati attraverso la procedura centralizzata, gli uffici ministeriali competenti e la Commissione unica del farmaco sono tenuti ad espletare le attività necessarie per gli adempimenti di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con carattere di priorità.

Art. 3.

Nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali per i quali si è completata la procedura di riconoscimento reciproco sono commercializzati alle condizioni previste per i medicinali di classe C.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1996

Il Ministro: BINDI

96A4617

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 17 luglio 1996.

Integrazioni e modificazioni dei provvedimenti CUF 9 luglio 1996 e 12 luglio 1996 recanti: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2 e comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il comma 129 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come modificato dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, il quale dispone che a decorrere dal 15 luglio 1996 i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile, anche se con diversa concentrazione di principio attivo, collocati nelle classi *a)* e *b)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unità posologica più basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche predette, in vigore al 1° giugno 1996. I medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Commissione unica del farmaco nella classe *c)* di cui alla citata disposizione della legge n. 537 del 1993, eccettuato il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza;

Visto il provvedimento in data 9 luglio 1996, con il quale si è data attuazione, tra l'altro, alla disposizione di cui al sopra riportato comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, e le successive integrazioni e modifiche adottate con il proprio provvedimento 12 luglio 1996;

Visto l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1996 recante disposizioni urgenti in materia di farmaci e sanità;

Ritenuto di dover provvedere all'integrazione ed alla rettifica dei citati provvedimenti in data 9 luglio 1996 e 12 luglio 1996 sulla base delle istanze pervenute dalle aziende in tempi e con modalità tali da non consentirne un'adeguata considerazione nella predisposizione degli stessi nonché delle decisioni adottate dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 15 luglio 1996 e, successivamente, attraverso la procedura di urgenza;

Dispone:

Art. 1.

Gli elenchi di cui all'allegato 1 al proprio provvedimento in data 9 luglio 1996 ed all'allegato al proprio provvedimento in data 12 luglio 1996, contenenti le specialità medicinali che restano classificate nelle classi *a)* e *b)*, di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che, a decorrere dal 15 luglio 1996, sono state poste in vendita al prezzo a fianco di ciascuna confezione indicato, sono integrati con le specialità medicinali riportate nell'allegato *A* al presente provvedimento e modificati secondo quanto specificato nell'allegato *B* al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante.

Art. 2.

L'elenco di cui all'allegato 3 al proprio provvedimento in data 9 luglio 1996 è integrato con le specialità medicinali riportate nell'allegato *C* al presente provvedimento e modificato secondo quanto specificato nell'allegato *D* al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante.

Art. 3.

L'elenco di cui all'allegato 2 al proprio provvedimento in data 9 luglio 1996 è integrato e modificato secondo quanto specificato nell'allegato *E* al presente provvedimento, del quale fa parte integrante.

Art. 4.

L'art. 2 del proprio provvedimento del 12 luglio 1996 è abrogato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1996

Il Presidente della Commissione: BINDI

Allegato A al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 17 luglio 1996.
Farmaci aggiunti all'allegato 1 del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 9 luglio 1996 e all'allegato del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 12 luglio 1996.

AIC	Specialità	prezzo	FASCIA	nota	ATC	Principio attivo
025767029	Acediur Mite*12 cpr	L. 15.700	A		C09BA01A1	Captoprile + Idroclorotiazide
026067025	Aceplus Mite*12 cpr	L. 15.700	A		C09BA01A1	Captoprile + Idroclorotiazide
025812052	Acepress*50 cpr 25 mg	L. 29.400	A		C09AA01	Captoprile
000846030	Aminophilline*6 f 10 ml iv 240 mg	L. 3.800	A		R03DA05	Aminofillina
022593127	Brufen 400*30 cpr 400 mg	L. 8.200	A	66	M01AE01	Ibuprofene
022593139	Brufen 600*30 cpr 600 mg	L. 12.300	A	66	M01AE01	Ibuprofene
024446015	Capoten*50 cpr 25 mg	L. 29.400	A		C09AA01	Captoprile
008579017	Chinteina*40 cpr 200 mg	L. 8.100	A		C01BA01	Chinidina
026617023	Cronizat*10 cps 300 mg	L. 23.900	A	48	A02BA04	Nizatidina
026617011	Cronizat*20 cps 150 mg	L. 23.900	A	48	A02BA04	Nizatidina
024372017	Dantrium*50 cps 25 mg	L. 11.200	A		M03CA01	Dantrolene
022500019	Dermadex*crema 30 g	L. 3.700	B		D07AB00A1	Desametasone
028336042	Desoxil RC*20 cpr 450 mg ril. cont.	L. 36.800	B	02	A05AA02	Acido ursodesossicolico
023605153	Deursil RR mite*20 cps 225 mg	L. 18.400	B	02	A05AA02	Acido ursodesossicolico
023605138	Deursil RR*20 cps 450 mg	L. 36.800	B	02	A05AA02	Acido ursodesossicolico
028988018	Dostinex*2 cpr 0,5 mg	L. 32.000	A	+	G02CB03	Cabergolina
028988032	Dostinex*8 cpr 0,5 mg	L. 101.000	A	+	G02CB03	Cabergolina
025924010	Famodil*10 cpr 40 mg	L. 28.800	A	48	A02BA03	Famotidina
025803026	Farecef*1 flac. 1 g im	L. 11.700	A	55	J01DD32	Cefoperazone
023417013	Fastum*30 cps 50 mg	L 6.400	A	66	M01AE03	Ketoprofene
022785024	Firmacort Ritardo*10 conf 4 mg	L 3.600	A		H02AB04	Metilprednisolone

AIC	Specialità	prezzo	FASCIA	nota	ATC	Principio attivo
028667020	Flixotide*1 fl aerosol 120/ 50 mcg	L. 30.000	A			Fluticasone propionato
028667032	Flixotide*1 fl aerosol 60/ 125 mcg	L. 35.000	A			Fluticasone propionato
028667044	Flixotide*1 fl aerosol 60/ 250 mcg	L. 64.000	A			Fluticasone propionato
028667069	Flixotide*15 rotadisk 4 dosi 100 mcg	L. 30.000	A			Fluticasone propionato
028667071	Flixotide*7 rotadisk 4 dosi 250 mcg	L. 35.000	A			Fluticasone propionato
028667083	Flixotide*7 rotadisk 4 dosi 500 mcg	L. 64.000	A			Fluticasone propionato
024895056	Floxalin*30 bustine 550 mg	L. 16.900	A		M01AE02	Naprossene
023345073	Flumetol semplice*pomata oft. 5 g 0,1%	L. 3.600	B		S01BA07	Fluorometolone
021822010	Fluovitef*pomata 30 g 0,025%	L. 3.200	B		D07AC04	Fluocinolone acetonide
028675104	Fluspiral*1 fl aerosol 120/ 50 mcg	L. 30.000	A			Fluticasone propionato
028675116	Fluspiral*1 fl aerosol 60/ 125 mcg	L. 35.000	A			Fluticasone propionato
028675128	Fluspiral*1 fl aerosol 60/ 250 mcg	L. 64.000	A			Fluticasone propionato
028675142	Fluspiral*15 rotadisk 4 dosi 100 mcg	L. 30.000	A			Fluticasone propionato
028675155	Fluspiral*7 rotadisk 4 dosi 250 mcg	L. 35.000	A			Fluticasone propionato
028675167	Fluspiral*7 rotadisk 4 dosi 500 mcg	L. 64.000	A			Fluticasone propionato
024401034	Iosalide Nipio*1 flac. scir. 60 ml	L. 6.800	A		J01FA07	Josamicina
024401061	Iosalide*1 flac. gran. os 60 ml	L. 11.400	A		J01FA07	Josamicina
024401022	Iosalide*12 cpr 500 mg	L 12.000	A		J01FA07	Josamicina
028716013	Kovinal*1 fl sol nasale 1% 30 ml	L. 22.700	B		S01GX04	Sodio nedocromile
024311045	Lafurex*1 flac 1 g im	L. 8.100	A		J01DC06A1	Cefuroxime
019924012	Lauromicina*12 cpr 500 mg	L. 8.100	A		J01FA01	Entromicina
028708028	Lentursil* 20 cps 450 mg a cess. controllata	L. 36.800	B	02	A05AA02	Acido ursodesossicolico

AIC	Specialità	prezzo	FASCIA	nota	ATC	Principio attivo
028404022	Litoff*20 cpr 450 mg ril. cont.	L. 36.800	B	02	A05AA02	Acido ursodesossicolico
027104049	Longastatina*1 flac. multid. 5 ml 1 mg	L. 210.800	A	40	H01CB02	Octreotide
027104013	Longastatina*5 fiale sc iv 1 ml 0,05 mg	L. 52.700	A	40	H01CB02	Octreotide
027104025	Longastatina*5 fiale sc iv 1 ml 0,1 mg	L. 105.400	A	40	H01CB02	Octreotide
024273029	Luvion Mite*20 cps 50 mg	L. 9.000	A		C03DA00A1	Canrenone
020513026	Macmiror*20 conf. 200 mg	L. 8.000	B		J01XD02	Nifuratel
025320058	Macroral*os sosp. 30 ml 20%	L. 22.100	A		J01FA11	Miocamicina
024365037	Mancef* 1 flac. 1 g im	L. 8.600	A		J01DC07	Cefamandolo
025322037	Miocamen*os sosp. 30 ml 20%	L. 22.100	A		J01FA11	Miocamicina
025318054	Miokacin*os sosp. 30 ml 20%	L. 22.100	A		J01FA11	Miocamicina
023177189	Naprosyn 24*20 cpr 750 mg	L. 17.700	A	66	M01AE02	Naprossene
028456010	Navoban*1f iv 5 mg/5ml	L. 84.400	A	57	A04AA03	Tropisetron
028456022	Navoban*5 cps 5 mg	L. 212.400	A	57	A04AA03	Tropisetron
024608022	Nifedicor*50 cps 10 mg	L. 9.800	A		C08CA05	Nifedipina
024254031	Platinex*1 fl sol. pronta 20 ml 10 mg	L. 15.200	A		L01XA01	Cisplatino
024467058	Prexan*30 cpr 500 mg	L. 16.600	A	66	M01AE02	Naprossene
026019024	Ranvil*50 conf. 20 mg	L. 19.900	A		C08CA04	Nicardipina
024862017	Rytmonorm*30 cpr 150 mg	L. 14.000	A		C01BC03	Propafenone
027284052	Samilstin*5 fiale sc iv 1 ml 0,05 mg	L. 52.700	A	40	H01CB02	Octreotide
029453040	Sandimmun Neoral* fl 50 ml 100 mg/ml	L. 378.600	A		L04AA01	Ciclosporina
029453014	Sandimmun Neoral*50 cps soft 25 mg	L. 105.200	A		L04AA01	Ciclosporina
029453026	Sandimmun Neoral*50 cps soft 50 mg	L. 210.500	A		L04AA01	Ciclosporina

AIC	Specialità	prezzo	FASCIA	nota	ATC	Principio attivo
025306034	Sandimmun*50 cps soft 25 mg	L. 107.600	A		L04AA01	Ciclosporina
025306046	Sandimmun*50 cps soft 50 mg	L. 212.000	A		L04AA01	Ciclosporina
027083017	Sandostatina*5 fiale sc iv 1 ml 0,05 mg	L. 52.700	A	40	H01CB02	Octreotide
023402023	Sereprile*10 f im iv 2ml 100 mg	L. 6.100	B		N05AL03	Tiapride
023402011	Sereprile*20 cpr 100 mg	L. 6.500	B		N05AL03	Tiapride
025822014	Sucralfin*os 30 bust. 1 g	L. 8.700	A		A02BX02	Sucralfato
025822040	Sucralfin*sosp. 200 ml 20%	L. 11.600	A		A02BX02	Sucralfato
002021032	Tefamin*5 fiale 10 ml iv 240 mg	L. 3.200	A		R03DA05	Aminofillina
026461020	Theo-24*30 cps retard 200 mg	L. 5.200	A		R03DA04	Teofillina
025267016	Theo-Dur*30 cpr 300 mg	L. 7.600	A		R03DA04	Teofillina
025267028	Theo-Dur-200*30 cpr 200 mg	L. 5.100	A		R03DA04	Teofillina
025730019	Theolair SR*30 cpr 250 mg	L. 6.400	A		R03DA04	Teofillina
028098010	Tilavist*1 flac gtt ocul. 5 ml 2%	L. 14.900	B		S01GX04	Sodio nedocromile
024612069	Ulis*50 cps 400 mg	L. 36.900	A	48	A02BA01	Cimetidina
024612057	Ulis*os 50 bustine 400 mg	L. 38.000	A	48	A02BA01	Cimetidina
024001051	Urbason retard mite*10 conf 4 mg	L. 3.600	A		H02AB04	Metilprednisolone
026893038	Urdes*20 cpr 150 mg	L. 11.200	B	02	A05AA02	Acido ursodesossicolico
029038027	Ursobil HT*20 cps 450 mg ril. cont.	L. 36.800	B	02	A05AA02	Acido ursodesossicolico
026074043	Ursofalk 450 S.R.*20 cps 450 mg	L. 36.800	B	02	A05AA02	Acido ursodesossicolico
028931020	Ursolac Retard*20 cps 225 mg	L. 18.400	B		A05AA02	Acido ursodesossicolico
024574028	Zaditen*scir c/zucch. 200 ml	L. 11.400	B		R06AX17	Ketotifene
024574030	Zaditen*scir s/zucch 200 ml	L. 11.400	B		R06AX17	Ketotifene

Nota: (+) limitatamente al trattamento di patologie iperprolattinemiche da adenoma ipofisario micro e macro secernenti prolattina in pazienti resistenti e/o intolleranti al trattamento con farmaci agonisti dopaminergici

Allegato B al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 17 luglio 1996. Modifiche all'allegato 1 del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 9 luglio 1996 e all'allegato al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 12 luglio 1996

Parte I - Farmaci per i quali sono modificati i prezzi

AIC	Specialità	Nuovo prezzo	ATC	Principio attivo
021111075	Albumina umana purif. conc. (Uman Albumin)* 1 flac. 20 ml 25%	L. 34.000	B05AA01	Albumina umana
021111087	Albumina umana purif. conc. (Uman Albumin)* 1 flac. 50 ml 25%	L. 84.900	B05AA01	Albumina umana
021111012	Albumina umana purif. conc. (Uman Albumin)*1 flac. 10 ml 20%	L. 13.600	B05AA01	Albumina umana
021111063	Albumina umana purif. conc. (Uman Albumin)*1 flac. 10 ml 25%	L. 17.000	B05AA01	Albumina umana
021111024	Albumina umana purif. conc. (Uman Albumin)*1 flac. 50 ml 20%	L. 67.900	B05AA01	Albumina umana
022719076	Bebulin TIM 3*1 fl 600 UI iv +1fl	L. 211.700	B02BD04	Fattore IX di coagulazione
024993038	Brufort*30 cps 400 mg	L. 8.200	M01AE01	Ibuprofene
024744043	Feiba TIM 3* 500 iv 1 fl +1 f	L. 716.800	B02BD00A1	Complesso protrombinico antiemofilico umano
024744056	Feiba TIM 3*1000 iv 1 fl +1 f	L. 1.430.600	B02BD00A1	Complesso protrombinico antiemofilico umano
023294022	Fibrinogeno TIM 3 Immuno*1 fl 1 g	L. 72.300	B02BB01	Fibrinogeno umano
024394025	Josaxin*1 flac. os 60 ml	L. 11.400	J01FA07	Josamicina
026241024	Ketotifene Istoria*scir 200 ml 0,02%	L. 11.400	R06AX17	Ketotifene
025193018	Nitroderm TTS 5*15 sist. transd.	L. 17.000	C01DA02	Nitroglicerina
023288044	Protromplex TIM 3*1 fl iv 200 UI + 1 fl	L. 88.400	B02BD30	Trombina
023288032	Protromplex TIM 3*1 fl iv 500 UI + 1fl	L. 273.100	B02BD30	Trombina
024748042	Provertin-UM TIM 3*1 fl 500 UI +1fl	L. 394.400	B02BD05	Fattore VII di coagulazione

Parte II - Farmaci eliminati dagli allegati

AIC	Specialità	AIC	Specialità
024919060	Amicel* 6 bust. schiuma 1	020580128	Isopuramin*1 flac. 500 ml
024348056	Cefiran* im 1 fl 1g	021384019	Mannistol*1 flac. 250 ml 2
028779027	Crafilm*os 30 bust. 5 ml 1	021384021	Mannistol*1 flac. 500 ml 2
022576021	Dobren*30 cpr 50 mg	027028036	Minitran15*15 sist. transde
020580130	Isopuramin medium*1 flac.	025318039	Miokacin*os 12 bust. 300
020580142	Isopuramin medium*1 flac.	029029030	Nitrosylon 15* 15 sist. tra
020580167	Isopuramin plus*1 flac. 25	023301082	Pamocil*12 cps 500 mg
020580179	Isopuramin plus*1 flac. 50	028098010	Tilavist*1 flac. gtt ocul. 5
020580116	Isopuramin*1 flac. 250 ml	018128052	Venitrin T 15*15 sist. trans

Parte III - errata corrige

AIC	Specialità/Prodotto	Tipo di Correzione
023075029	Ascriptin*20 cpr 300 mg	Descrizione prodotto
027940030	Diezime*1 flac. 1 g im	Descrizione prodotto
029458015	Epariplus*10 fl-sir. 0,5 ml 12500 UI	Denominazione prodotto
027951045	Modivid*1 flac. 1 g im	Descrizione prodotto
025118035	Polipirox*30 cps 20mg	Descrizione prodotto
028512022	Tazobac*1 flac. liof. 2,250 g. + fl. solv.	Codice AIC
027939038	Timecef*1 flac. 1 g im	Descrizione prodotto
027161064	Triatec*14 cpr 5 mg	Descrizione prodotto

Allegato C al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 17 luglio 1996.
Farmaci aggiunti all'allegato 3 del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 9 luglio 1996

AIC	Specialità
027217052	ACCUPRIN*12 f 5 ml 5 mg
027217049	ACCUPRIN*6 f 5 ml 5 mg
027230059	ACEQUIN*12 f 5 ml 5 mg
027230046	ACEQUIN*6 f 5 ml 5 mg
028421016	DINABAC*8 COMPRESSE 250 MG
026505065	HEALON*"GV" SIRINGA 0,55 ML
026505077	HEALON*"GV" SIRINGA 0,85 ML
026505040	HEALON*"YELLOW" SIRINGA 0,55 ML
026505053	HEALON*"YELLOW" SIRINGA 0,85 ML
028608014	JUVEPAR*"300" 10 FLAC.LIOF.+ 10 F.SOLV
028608026	JUVEPAR*"600" 10 FLAC.LIOF.+ 10 F.SOLV
028949016	MERREM*IM 1 FLAC.500 MG + SOLV. 2 ML
028949079	MERREM*INF 1 FLAC.1000 MG + SOLV. 100 ML
028949067	MERREM*INF 1 FLAC.500 MG + SOLV. 100 ML
028949042	MERREM*IV 1 FLAC.1000 MG + SOLV. 20 ML
028949028	MERREM*IV 1 FLAC.250 MG + SOLV. 5 ML
028949030	MERREM*IV 1 FLAC.500 MG + SOLV. 10 ML
028552014	METILCELLULOSA*FUSTINO 1900 ML
028845030	MIVACRON*IV 2 FIALE 25 ML
028845028	MIVACRON*IV 5 FIALE 10 ML
028845016	MIVACRON*IV 5 FIALE 5 ML
028645012	NIPENT*IV 1 FIALA 10 MG
028536011	OVERNAM*IM FLACONE 0,5 G + F.SOLV.
028536023	OVERNAM*IM FLACONE 1 G + F.SOLV.
028536035	OVERNAM*IV FLACONE 0,5 G + F.SOLV.
028536047	OVERNAM*IV FLACONE 1 G + F.SOLV.
031835010	PANTOTAN*14 cpr 40 mg
029055023	PROHANCE*EV FLACONE 10 ML
029055047	PROHANCE*EV FLACONE 15 ML
029055035	PROHANCE*EV FLACONE 20 ML
029055011	PROHANCE*EV FLACONE 5 ML
027225059	QUINAZIL*12 f 5 ml 5 mg
027225046	QUINAZIL*6 f 5 ml 5 mg
026473025	SOMASTAT*1 FL.LIOF 3MG+1.FLSOLV. IV
028560011	T.A.C. ESOFAGO*BARATTOLO 30 G.

Allegato D al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 17 luglio 1996.
Modifiche all'allegato 3 del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 9 luglio 1996

Parte I - Farmaci eliminati dall'allegato 3 e confermati nell'allegato 1 del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 9 luglio 1996.

AIC	Specialità
025841077	AIMAFIX D.I.*1 FLAC. LIOF. 200 UI + SOLV.
025841089	AIMAFIX D.I.*1 FLAC. LIOF. 500 UI + SOLV.
025841091	AIMAFIX D.I.*1 FLAC. LIOF. 800 UI + SOLV.
022719076	BEBULIN TIM 3*1 FLAC.LIOF.600 UI+SOLV.10 ML
025481019	C1 INATTIVATORE UMANO IMMUNO*EV LIOF 500 U.P.
025481021	C1 INATTIVATORE UMANO IMMUNO*EV LIOF1000 U.P.
020417022	DESFERAL*10 FL.LIOF.500 MG+10 F.SOL.5ML
024744056	FEIBA TIM 3*1 FLAC.LIOF.1000 UI+SOLV.20 ML
024744043	FEIBA TIM 3*1 FLAC.LIOF.500 UI+SOLV.20 ML
023294022	FIBRINOGENO TIM 3 UMANO IMMUNO*1 FLAC. LIOF. 1
026600039	HAEMATE P*FL LIOF 1000 UI+F SOLV+SET
026600027	HAEMATE P*FL LIOF 500 UI+F SOLV+SET
021394022	KAYEXALATE*POLVERE SOSPENS.ESTEMP. 453 G
023553047	KOATE HS*IV 1 FLAC LIOF. 250 UI + SOLV
023553050	KOATE HS*IV 1 FLAC LIOF. 500 UI + SOLV
023553062	KOATE HS*IV 1 FLAC.LIOF.1000 UI + SOLV
022720041	KRYOBULIN*"TIM 3" IV FLAC LIOF 250 UI
022720054	KRYOBULIN*"TIM 3" IV FLAC LIOF 500 UI
022720066	KRYOBULIN*"TIM 3" IV FLAC LIOF 1000 UI
026520015	KRYPTOCUR*2 FLACONI 10 G + 2 EROGATORI
026948024	LUTRELEF*FLAC LIOF 0,8 MG+SOLV 10 ML+SIRINGA
027960020	MIELOGEN*1 FLAC. 150 MCG + 1 F. SOLV
027960044	MIELOGEN*1 FLAC. 300 MCG + 1 F. SOLV
028426017	MYCOBUTIN*30 CAPSULE 150 MG
027625019	PENTACARINAT*IM AEROSOL 1 FLAC.LIOF.300 MG
027440015	PNEUMOPENT*AEROSOL LIOF 60 MG + SOLV 3 ML

AIC	Specialità
023288044	PROTROMPLEX TIM 3*FLAC.LIOF.200 UI + SOLV.20 ML
023288032	PROTROMPLEX TIM 3*FLAC.LIOF.500 UI + SOLV.20 ML
024748042	PROVERTIN UM TIM 3*1 FLAC.LIOF.500 UI+SOLV.10 ML
026458012	TARGOSID*1 FIALA 200 MG + 1 F SOLV 3 ML
025312024	UROMITEXAN*IV 15 FIALE 4 ML 400 MG

Parte II - Farmaci eliminati dall'allegato 3.

AIC	Specialità
028536011	B 30000*IM FLACONE 0,5 G + F.SOLV.
028536023	B 30000*IM FLACONE 1 G + F.SOLV.
028536035	B 30000*IV FLACONE 0,5 G + F.SOLV.
028536047	B 30000*IV FLACONE 1 G + F.SOLV.
027300045	RITION*10 FIALE LIOF.600 MG+SOLV.4 ML

Parte III - errata corrige

AIC	Specialità/Prodotto	Tipo di Correzione
026005049	VENOGAMMA ANTI RHO*FL.LIOF.100 MCG + SOLV.2 ML+SET	Descrizione prodotto
026005052	VENOGAMMA ANTI RHO*FL.LIOF.200 MCG + SOLV.4 ML+SET	Descrizione prodotto
026005064	VENOGAMMA ANTI RHO*FL.LIOF.300 MCG + SOLV.6 ML+SET	Descrizione prodotto

Allegato E al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 17 luglio 1996. Modifiche all'allegato 2 del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 9 luglio 1996

Parte I - Farmaci aggiunti.

AIC	Specialità
024919060	Amicel* 6 bust. schiuma 10 g 1 %

Parte II - errata corrige

AIC	Specialità/Prodotto	Tipo di Correzione
020513038	Macmiror*pom. vag. 30 g 10 %	Descrizione prodotto

Parte III - Farmaci eliminati dall'allegato 2.

AIC	Specialità
020513026	Macmiror*20 conf. 200 mg

96A4692

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 luglio 1996.

Ridefinizione delle competenze idrauliche nel bacino del fiume Tevere.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Tevere»;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, che ha riaffermato le competenze statali in materia idraulica in tutti i bacini idrografici classificati di rilievo nazionale dalla stessa legge, tra cui quello del Tevere;

Visto, altresì, l'art. 14, comma 3, della richiamata legge che, sempre relativamente ai bacini idrografici di rilievo nazionale, ha confermato il riparto delle competenze tra Stato e regioni quale risulta dalle vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, sulla base del combinato disposto del regio decreto del 25 luglio 1904, n. 523, e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e 24 luglio 1977, n. 616;

Visto ancora il citato comma 3 dell'art. 14 soprarichiamato che prevede che nei bacini di rilievo nazionale, al fine di razionalizzare il riparto delle competenze amministrative e di assicurare la coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale della difesa del suolo, individui, con proprio decreto, i corsi d'acqua — escluse in ogni caso la aste principali dei bacini — per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed al servizio di polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente interessate;

Vista la deliberazione n. 57 del 29 gennaio 1996, corredata da una relazione tecnica illustrativa e da una planimetria del bacino del Tevere in scala 1:200.000, con cui il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, per le finalità di razionalizzazione funzionale sopra specificate, nel richiedere al Ministro dei lavori pubblici l'attivazione del procedimento di cui alla disposizione soprariferita, ha sottoposto una proposta di individuazione dei tratti di corsi d'acqua del bacino costituenti la rete idrografica principale, ove le funzioni idrauliche sono attribuite allo Stato, conferendo altresì, per esclusione, la competenza su tutti i tronchi non compresi nella rete idrografica principale alle regioni competenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nella seduta dell'8 maggio 1996 il quale, peraltro, ha proposto che la rete idrografica principale a competenza statale fosse estesa nelle regioni di rigurgito degli affluenti minori nelle aste principali fino a 200 metri a monte del punto di confluenza;

Ritenuta la necessità, ai fini della razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento nel bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere, di procedere, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge n. 183/1989, in conformità alla proposta deliberata dal comitato istituzionale della competente Autorità di bacino, alla individuazione dei tratti di corsi d'acqua per i quali le predette competenze sono attribuite allo Stato e, per esclusione, conferendo sui restanti tronchi del bacino la competenza alle regioni territorialmente interessate in modo da individuare per un tronco fluviale un unico soggetto responsabile, con ciò conferendo unitarietà all'attività di governo dei corsi d'acqua, e che pare, altresì, opportuno estendere la competenza statale nelle regioni di rigurgito degli affluenti minori nelle aste principali fino a 200 metri a monte del punto di confluenza, recependo quanto espresso dal Comitato nazionale della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni e per le finalità illustrate in premessa, nel bacino idrografico del fiume Tevere, sono individuati i seguenti tratti dei corsi d'acqua, risultanti dalla cartografia allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante, costituenti la rete idrografica principale in cui la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche, nonché l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento sono riservate allo Stato:

1) *Fiume Tevere:*

1A) Asta principale del Tevere a valle della diga di Montedoglio e fino al mare, canale di Fiumicino dalla diramazione capo due rami fino al mare;

1B) Tutti gli affluenti nei tronchi rigurgitati dalle piene del Tevere, tratto dalla traversa di Castel Giubileo al mare (legge 5 novembre 1962, n. 1606, legge 2 febbraio 1956 n. 71);

1C) Tutti gli affluenti nei tronchi delimitati dalle zone esondabili individuate nel 1° stralcio funzionale del progetto di piano di bacino «Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere compreso tra il ponte autostradale a monte dell'abitato di Orte e la traversa di Castel Giubileo;

1D) Tutti gli affluenti per una distanza di 200 metri dalla confluenza con il Tevere per il tratto a valle della diga di Montedoglio e l'abitato di Orte.

2) *Fiume Aniene:*

2A) Fiume Aniene da Subiaco alla confluenza con il Tevere;

2B) Tutti gli affluenti nei tronchi rigurgitati dalle piene dell'Aniene.

3) *Fiume Nera:*

3A) Fiume Nera nel tratto dalla confluenza con il fiume Velino alla confluenza con il Tevere;

3B) Tutti gli affluenti per una distanza di 200 metri nel tratto dalla confluenza del Velino alla confluenza con il Tevere.

4) *Fiume Velino:*

4A) Fiume Velino nel tratto tra il Ponte Bagno - Antrodoco (Rieti) e la confluenza con il fiume Nera;

4B) Tutti gli affluenti per una distanza di 200 metri nel tratto tra il Ponte Bagno e la confluenza con il fiume Nera.

5) *Fiume Salto:*

5A) Fiume Salto nel tratto a valle del lago del Salto e la confluenza con il fiume Velino;

5B) Tutti gli affluenti per una distanza di 200 metri nel tratto a valle del lago del Salto e la confluenza con il fiume Velino.

6) *Fiume Turano:*

6A) Fiume Turano nel tratto a valle del lago del Turano e la confluenza con il fiume Velino;

6B) Tutti gli affluenti per una distanza di 200 metri nel tratto a valle del lago del Turano e la confluenza del fiume Velino.

7) *Fiume Chiascio:*

7A) Fiume Chiascio nel tratto a valle dell'invaso di Casanuova e la confluenza con il Tevere.

8) *Fiume Paglia:*

8A) Fiume Paglia nel tratto dalla confluenza con il torrente Pagliola alla confluenza con il fiume Tevere;

8B) Tutti gli affluenti per una distanza di 200 metri nel tratto tra la confluenza con il torrente Pagliola e la confluenza con il Tevere.

2. Nei tratti dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico del bacino del fiume Tevere non ricompresi nella elencazione di cui al comma 1, come riportati nell'allegata cartografia, le funzioni amministrative sopraindicate sono attribuite alle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, secondo le rispettive competenze territoriali.

Art. 2.

1. Il trasferimento delle competenze amministrative, come rideterminate ai sensi del presente decreto, decorre allo scadere di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro lo stesso termine sono espletate, d'intesa fra le amministrazioni interessate, le operazioni di trasferimento e di presa in consegna dei beni, delle opere e degli impianti, nonché degli atti e di ogni altra documentazione tecnica e amministrativa, individuati in appositi elenchi, necessari ad assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni trasferite.

2. Resta di competenza dell'amministrazione interessata la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato impegni di spesa, anche in conto residui, in data anteriore alla scadenza di cui al comma precedente.

Art. 3.

1. La cartografia di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà depositata, ai fini della consultazione, presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, in Roma, presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche per la Toscana, per l'Umbria, per l'Abruzzo e per il Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1996

Il Ministro: DI PIETRO

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. prof. Adriana Vigneri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 con il quale l'on. prof. Adriana Vigneri è stata nominata Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1996 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'interno on. prof. Adriana Vigneri è stata delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dell'amministrazione civile e dell'Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche;

Visto il successivo decreto ministeriale in data 24 maggio 1996, con il quale sono stati specificati i provvedimenti delegati al Sottosegretario di Stato per l'interno on. prof. Adriana Vigneri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Ad integrazione del predetto decreto ministeriale del 24 maggio 1996 al Sottosegretario di Stato per l'interno on. prof. Adriana Vigneri vengono delegati altresì i seguenti provvedimenti:

provvedimenti di attribuzione ai comuni e alle province di un segretario di qualifica superiore o inferiore ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

provvedimenti riguardanti i segretari generali comunali e provinciali.

Resta riservata al Ministro l'autorizzazione ai dirigenti di recarsi in missione all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 28 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A4657

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 13 luglio 1996.

Modificazioni al regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 9 luglio 1996;

Ha deliberato

di apportare modifiche ed integrazioni agli articoli 11, 12, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 42 del regolamento interno a seguito delle quali il testo di detti articoli è formulato come segue:

Art. 11.

Ufficio studi (Funzioni ed attività)

1. L'Ufficio studi e documentazione svolge la propria attività nelle seguenti forme:

a) ricerca e raccolta sistematica di materiale di interesse consiliare (progetti di legge, lavori parlamentari, giurisprudenza ecc.);

b) stesura di relazioni a richiesta delle commissioni o del *plenum*, nonché di relazioni e pareri a richiesta del vicepresidente o del Comitato di presidenza;

c) cura del contenzioso relativo agli atti del Consiglio;

d) assistenza ai consiglieri per sommarie indicazioni bibliografiche e sommarie informazioni sullo stato di determinate questioni.

2. L'Ufficio studi provvede alla redazione del notiziario del Consiglio, all'organizzazione e direzione della biblioteca e alla pubblicazione delle massime della sezione disciplinare.

Art. 12.

Ufficio studi (Direzione)

1. L'Ufficio studi e documentazione è diretto da un componente del Consiglio, nominato da quest'ultimo su proposta del Comitato di presidenza, sentita la commissione per la riforma giudiziaria e l'Amministrazione della giustizia.

2. Il direttore dura in carica un anno e svolge i seguenti compiti:

a) dirige l'Ufficio, provvedendo anche alla sua organizzazione;

b) assegna le pratiche ai magistrati addetti e nomina i relatori sulle questioni più importanti, seguendo criteri oggettivi o di specializzazione;

c) predispone i turni di servizio.

3. La Commissione riforma sovraintende all'Ufficio studi e documentazione e ne indirizza l'attività tramite il direttore.

4. Nello svolgimento delle sue attività l'Ufficio si attiene alle indicazioni specificamente emanate dal Consiglio.

Art. 25.

Votazioni

1. Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue commissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero legale previsto dall'art. 44 e dall'art. 37.

2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimità dei consensi.

3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano tre componenti; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

4. Si dà luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone, ad esclusione del conferimento di incarichi direttivi, a richiesta, in commissione, di due componenti, o, in Consiglio, di sei componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda «SI» o «NO» alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata.

5. È approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del numero legale.

Art. 26.

Ordine delle votazioni

1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione pregiudiziale, che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi, e, quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata, discussa e decisa con votazione del Consiglio a richiesta di almeno sette componenti. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie, poi, su quelle di definizione del merito.

2. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.

3. Per tutte le deliberazioni è posta in votazione per prima la proposta deliberata all'unanimità o a maggioranza dalla commissione. Se essa sia respinta vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate in commissione dai componenti della stessa, secondo l'ordine dei voti ivi ricevuti da ciascuna di esse. Le proposte che hanno ricevuto parità di voti vengono poste in votazione secondo l'ordine di presentazione in commissione, iniziando da quella del relatore che ha riferito in commissione. Se le proposte presentate in commissione sono respinte vengono poste in votazione le proposte presentate in Consiglio secondo l'ordine della loro presentazione.

4. Per le pratiche di carattere concorsuale, le proposte che abbiano ricevuto parità di voti in commissione vengono poste in votazione secondo l'ordine di anzianità nella qualifica corrispondente al posto da ricoprire.

5. Per le pratiche di carattere concorsuale, se sono presentate più proposte la votazione avviene per ballottaggio, salvo che vi si oppongano almeno cinque componenti.

6. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio, se i candidati proposti sono più di due, gli stessi vengono posti in votazione contestualmente e viene nominato il candidato che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuno dei candidati viene votato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione si procede, senza soluzione di continuità, a votazioni successive escludendo ogni volta il candidato che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parità di voti nelle votazioni intermedie, viene escluso quello, tra i candidati che hanno ricevuto il minor numero di voti, che è meno anziano secondo l'ordine di anzianità nella qualifica corrispondente al posto da ricoprire. Vengono in ogni caso esclusi dalla votazione successiva i candidati che abbiano ricevuto meno di quattro voti. Se nella votazione finale i candidati ricevono parità di voti, la votazione stessa è immediatamente ripetuta. Se la parità permane, è nominato il candidato più anziano secondo l'ordine di anzianità nella qualifica corrispondente al posto da ricoprire.

7. La votazione per ballottaggio per la designazione ad uffici direttivi di cui all'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ammissibile soltanto se per tutti i candidati sia stata completata la procedura di concertazione con il Ministro di grazia e giustizia.

8. Per le pratiche non concorsuali, nel caso che siano presentate due o più proposte, la votazione avviene per ballottaggio, salvo che vi si oppongano almeno quattro componenti.

9. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio per le pratiche non concorsuali, se le proposte sono più di due, le stesse vengono poste in votazione contestualmente e si considera approvata quella che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuna delle proposte viene votata dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione si procede, senza soluzione di continuità, a votazioni successive escludendo ogni volta la proposta che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parità di voti nelle votazioni intermedie tra le proposte che hanno ricevuto il minor numero di voti si decide con votazione per ballottaggio quale sia la proposta da escludere. Vengono in ogni caso escluse dalla votazione successiva le proposte che abbiano ricevuto meno di quattro voti. Se nella votazione finale le proposte ricevono parità di voti, la votazione stessa è immediatamente ripetuta secondo quanto previsto dal terzo comma.

10. Prima della votazione sulla proposta si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, ovvero se il testo proposto dalla commissione sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.

11. Il presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Art. 29.

Incontri e seminari di studio, tirocinio degli uditori

1. Il Consiglio, su proposta della commissione per il tirocinio e la formazione professionale, organizza incontri di aggiornamento professionale e incontri di studio per gli uditori giudiziari.

2. Il programma annuale dei corsi, i temi, la sede e la durata degli incontri di studio, nonché la scelta dei temi, della sede, della durata, dei relatori e dei coordinatori esterni dei singoli incontri, sono decisi, su proposta della commissione stessa, dal Consiglio.

3. Per lo svolgimento delle attività relative alla formazione professionale è istituito un Comitato scientifico, con il compito di elaborare e proporre alla commissione la sistematica rilevazione delle esigenze di formazione professionale, il programma annuale dei corsi, i temi, le modalità didattiche e organizzative, i docenti e i coordinatori esterni, i criteri per l'individuazione dei destinatari e ogni altro elemento necessario per la definizione di ciascuna iniziativa formativa. I componenti del Comitato scientifico partecipano ai corsi con compiti di coordinamento e di integrazione delle attività didattiche che vi si svolgono e ne riferiscono i risultati alla commissione.

4. Il Comitato scientifico è composto da quattordici magistrati o docenti universitari. Di esso fa parte un magistrato dell'ufficio studi designato dal direttore dell'ufficio stesso.

5. I componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio ai sensi dell'art. 20 del regolamento di contabilità, su proposta della commissione, per la durata di un anno. L'incarico è rinnovabile fino ad un massimo di tre anni.

6. La commissione per il tirocinio e la formazione professionale, sulla base delle proposte del Comitato scientifico, redige i piani annuali di massima degli incontri di studio e delle altre attività di formazione professionale.

7. I componenti della commissione per il tirocinio e la formazione professionale, coadiuvati dai componenti del Comitato scientifico, sovraintendono all'organizzazione e allo svolgimento degli incontri e seminari di studio e vi svolgono le funzioni di coordinatori interni, provvedendo altresì ad eventuali adempimenti indifferibili ed urgenti dei quali si verifichi la necessità.

Art. 30.

Costituzione delle commissioni

1. Entro un mese dall'insediamento del Consiglio il presidente, su proposta del Comitato di presidenza, che la formula dopo aver sentito i componenti, nomina i componenti delle commissioni, previste dall'art. 3 e dall'art. 11, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, individuandoli per due terzi tra gli eletti dai magistrati e un terzo tra gli eletti dal Parlamento.

2. Con lo stesso provvedimento il presidente nomina il presidente e il vicepresidente di ciascuna delle commissioni, uno dei quali tra gli eletti dai magistrati e l'altro tra gli eletti dal Parlamento.

3. Il numero dei componenti di ciascuna commissione è, di regola, pari a sei, eccettuata la commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia, che ha nove componenti, e la commissione per il bilancio del Consiglio ed il regolamento di amministrazione e contabilità, che ha tre componenti.

4. Il presidente può, altresì, istituire, con le stesse modalità indicate nel primo comma, commissioni speciali per compiti determinati, che saranno stabiliti nel provvedimento istitutivo, unitamente al numero dei componenti.

Art. 31.

Attribuzioni delle commissioni

1. Il numero e le attribuzioni delle commissioni sono indicati nella tabella *A* allegata annualmente al presente regolamento, in conformità alle determinazioni del presidente del Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958. n. 916.

2. Ciascuna commissione è competente per la presentazione al Consiglio di proposte relative a circolari, pareri e risposte a quesiti sulle materie di sua competenza.

Art. 32.

Rinnovo della commissioni

1. Le commissioni sono nominate di regola all'inizio di ogni anno, tranne la commissione per il regolamento del Consiglio e la commissione per il bilancio del Consiglio ed il regolamento di amministrazione e contabilità, che restano in carica con la stessa composizione per tutta la durata del Consiglio. Sono eccettuate, altresì, le commissioni speciali previste dall'ultimo comma dell'art. 30, che restano in carica per il tempo fissato nel provvedimento che le istituisce. Entro un mese dalla scadenza, il presidente, con le stesse modalità, provvede alla nuova costituzione delle commissioni e delle loro presidenze. Fino alla prima seduta successiva al rinnovo, ciascuna commissione esercita le proprie funzioni nella composizione precedente.

2. Salvo quanto previsto dal primo comma, la composizione e la presidenza delle commissioni non possono rimanere immutate. Ogni anno i componenti, di regola, sono rinnovati per almeno un terzo, ma per non più di due terzi.

Art. 33.

Commissione per il regolamento del Consiglio

1. La commissione per il regolamento del Consiglio formula pareri sulla interpretazione del regolamento interno, quando ne sia richiesta dal presidente, dal vicepresidente, dal Comitato di presidenza o dal Consiglio; elabora proposte di modificazione del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento, che siano presentate da qualsiasi componente del Consiglio al Comitato di presidenza, che ne informa il Consiglio.

Art. 34.

Assegnazione delle pratiche alle commissioni

1. Il Comitato di presidenza riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che siano indirizzati al Consiglio, e li trasmette alla commissione competente, o, in caso di competenza di due commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse, a tali commissioni congiunte, ad eccezione degli esposti anonimi, i quali sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di presidenza, secondo l'ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore.

2. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una commissione, questa provvede direttamente ai sensi del primo comma.

3. Il Presidente di ogni commissione assegna ogni pratica, tranne quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o più relatori tra i componenti la commissione, secondo i criteri stabiliti da quest'ultima. La fa quindi iscrivere nel registro della commissione, con indicazione del relatore, e all'ordine del giorno della commissione.

4. Le commissioni, esclusa la commissione per il conferimento degli uffici direttivi, possono, con deliberazione unanime, decidere la formazione, nel proprio ambito, di sottocommissioni per la trattazione di determinate categorie di pratiche ovvero di pratiche per le quali sia di volta in volta decisa la trattazione in sottocommissione.

5. Ciascuna delle sottocommissioni è formata da tre componenti, dei quali due eletti dai magistrati ed uno eletto dal Parlamento, individuati con la decisione di cui al comma precedente. Le sottocommissioni sono presiedute l'una dal presidente e l'altra dal vicepresidente della commissione. Se le sottocommissioni sono tre, la terza è presieduta dal componente più anziano.

6. La sottocommissione istruisce autonomamente le pratiche ad essa assegnate e presenta al Consiglio la relativa proposta.

7. Ciascun componente della commissione, prima della deliberazione della proposta, può chiedere che la trattazione della pratica avvenga ad opera della commissione nella sua composizione integrale.

8. Se lo ritiene opportuno la commissione può affidare il compito di fungere da correlatore ad un componente del Consiglio che non faccia parte della commissione stessa.

9. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio il presidente della commissione propone alla commissione di richiedere al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o alla autorità giudiziaria competente, se si tratti di questione di loro competenza e risulti che non ne siano già stati informati. Se si tratti di questione di competenza di altra commissione, il presidente ne propone la trasmissione ad essa; se l'altra commissione sollevi questione di competenza, decide il Comitato di presidenza.

10. Se due o più pratiche assegnate a diverse commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e già non siano state rimesse alle commissioni congiunte a norma del primo comma, le commissioni che ne sono investite possono chiedere al Comitato di presidenza di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente più anziano di età di una di esse.

11. È competente la seconda commissione per le ipotesi in cui l'esposto, il rapporto o la segnalazione prospettino una situazione di incompatibilità nella quale, insieme a fattori derivanti da rapporti di parentela o coniugio, concorrano fattori di incompatibilità ambientale o funzionale di altro tipo.

12. La pratica per l'accertamento di una situazione di incompatibilità appartenente, per quanto prospettato nell'esposto, nel rapporto o nella segnalazione, alla competenza della prima o della seconda commissione resta di competenza della stessa anche nel caso in cui, successivamente all'inizio della procedura, emergano fattori di incompatibilità il cui esame rientri nella competenza dell'altra commissione.

Art. 42.

Incombenti istruttori

1. Quando una commissione lo ritenga necessario, per istruire convenientemente una pratica che le sia stata assegnata, può richiedere informazioni e chiarimenti al consiglio giudiziario, al presidente o al procuratore generale della corte di appello, al presidente o al procuratore della Repubblica del tribunale, al dirigente o al procuratore della Repubblica presso la pretura e al magistrato interessato. Il presidente della commissione provvede alle comunicazioni conseguenti.

2. Se la commissione ritiene necessario invitare a presentarsi alla commissione stessa, per esserne sentiti, i dirigenti degli uffici giudiziari sopraindicati, il magistrato interessato o altri magistrati, ovvero inviare sul posto uno o più dei suoi componenti per indagini, oppure avvalersi dell'ispettorato presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero effettuare visite ai distretti e agli uffici giudiziari per le questioni di propria competenza, dispone in conformità dandone comunicazione al Comitato di presidenza.

3. Per i fini di cui ai commi precedenti la commissione può sentire i consigli degli ordini degli avvocati e procuratori per informazioni e chiarimenti, previa la comunicazione di cui al comma precedente.

4. Può altresì richiedere informazioni e chiarimenti ad autorità amministrative nonché procedere all'audizione di privati.

5. Su proposta del presidente, del relatore o di altro componente della commissione, quest'ultima, con deliberazione unanime, può delegare l'istruttoria della pratica ad uno o più componenti, eventualmente impartendo loro le direttive ritenute necessarie.

6. Nel caso previsto dal comma precedente, il presidente o la commissione impartiscono le opportune istruzioni per la tempestiva comunicazione agli altri componenti della commissione degli atti istruttori che il relatore delegato intende compiere, diversi dall'acquisizione di documentazione presente negli atti del Consiglio e dalla richiesta di documenti ai dirigenti degli uffici giudiziari o ai consigli giudiziari. Per avvalersi dell'ispettorato istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sempre necessaria la previa deliberazione della commissione. Per l'espletamento degli altri incombenti istruttori di cui ai commi 2, 3 e 4, deve essere data a tutti i componenti del Consiglio tempestiva comunicazione dell'incombente istruttorio ed eventualmente della data e del luogo fissato per l'esecuzione di esso.

7. Nel caso di opposizione di un componente della commissione all'espletamento di un incombente istruttorio, sulla questione decide la commissione.

8. Su proposta del presidente, del relatore o di altro componente della commissione, quest'ultima, con deliberazione unanime, può delegare al relatore o ai relatori l'espletamento di singoli incombenti, previa la comunicazione di cui al comma 6.

9. Nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 e 8, ogni componente del Consiglio ha facoltà di assistere e partecipare all'espletamento delle audizioni, anche se queste si svolgano fuori sede, ed ha facoltà di prendere parte alle visite ai distretti e agli uffici giudiziari.

Roma, 13 luglio 1996

Il Vice Presidente: CAPOTOSTI

96A4658

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 3 luglio 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di scienze politiche dell'11 luglio 1996, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 18 e del 23 ottobre 1995;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del 30 maggio 1996, prot. n. 846, e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 17 aprile 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al titolo IV - Facoltà di scienze politiche, nell'art. 19 all'elenco delle materie opzionali, viene aggiunto il seguente insegnamento:

168. Geografia del turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 3 luglio 1996

Il rettore: RIZZARELLI

96A4622

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 3 luglio 1996, n. **1240.**

Attuazione art. 1 della legge n. 204/1995. Disavanzi di esercizio trasporto locale 1987-1993.

Alle regioni a statuto ordinario - Giunte regionali

Alle regioni a statuto speciale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.E.S.P.A.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile - Direzione centrale finanza locale e servizi finanziari

Come noto, l'art. 1 del decreto-legge n. 98/1995, convertito dalla legge n. 204/1995, così modificato dal comma 3-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge n. 444/1995, convertito dalla legge n. 539/1995, nel disporre un contributo decennale complessivo di 660 miliardi annui da parte dello Stato in favore delle regioni a statuto ordinario, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale, stabilisce, al comma 8, che il contributo venga erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale in qualità di enti concedenti, secondo le rispettive competenze e che il contributo venga sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 gli enti proprietari non abbiano provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani di riassorbimento approvati.

La disposizione ora ricordata, prevista dal comma 8, ad avviso dello scrivente, in quanto regolante i rapporti con gli enti proprietari a cui lo Stato non partecipa in nessuna fase del procedimento, riguarda esclusivamente l'erogazione e l'eventuale sospensione del contributo corrisposto dalle regioni alle aziende e agli enti.

In attuazione a ciò le regioni in indirizzo sono tenute a disciplinare criteri e modalità di attribuzione dei contributi a valere sulle quote rispettivamente assegnate nell'ambito del riparto del complessivo intervento statale di 660 miliardi annui per dieci anni.

Peraltro codeste regioni, nell'assumere le proprie determinazioni, dovranno stabilire, oltre i criteri di riparto del contributo statale tra i vari servizi di trasporto, anche le modalità di erogazione, ivi inclusa la verifica per ogni singolo servizio delle condizioni previste dalla legge n. 204/1995 tra cui, in particolare, l'approvazione del piano di riassorbimento ed il conseguimento del rapporto proventi-costi, previsto dalla legge.

Infine si rappresenta a codeste regioni la necessità che qualora nel corso dell'anno 1998 non risulti approvato il piano di riassorbimento e risulti definitivamente accertato il mancato conseguimento al 31 dicembre 1997 del prescritto rapporto proventi-costi, le economie di spesa rivenienti dal recupero dei contributi regionali già anticipati e di quelli ancora da corrispondere siano utilizzate dalla regione interessata per le finalità indicate nel comma 10 dell'art. 1 della legge n. 204 e, cioè, per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale.

A tale impostazione, che appare corrispondente alla *ratio* della normativa di cui trattasi ed è finalizzata ad introdurre elementi di certezza e di economicità sulla utilizzazione del contributo statale, le regioni in indirizzo sono pregate di conformarsi, dandone assicurazione.

Il Ministro: BURLANDO

96A4659

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 117 del 21 maggio 1996), **coordinato con la legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti nel settore sanitario».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. *Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il primo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono abrogati.*

2. *Il comma 18 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.*

2-bis. *All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;*

b) *al comma 4, le parole da: «Le trasformazioni di destinazione» fino a: «strutture ospedaliere dismesse» sono soppresse;*

c) *al comma 5, le parole: «a norma del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera».*

2-ter. *Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:*

«5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua ed adottando lo standard *di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille. Le regioni procedono alla ristrutturazione della rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicità ed efficienza di gestione, anche utilizzando i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che devono essere prioritariamente finalizzati ai progetti funzionali al raggiungimento dei parametri indicati al primo periodo del presente comma. Le regioni completano la ristrutturazione della rete ospedaliera entro il 31 dicembre 1999. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attività di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualità dell'assistenza».*

2-quater. *Al personale risultato in esubero a seguito dell'attuazione del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera si applicano le misure di mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilità d'ufficio da applicare prioritariamente all'interno della unità sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio*

è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si applicano immediatamente dopo l'adozione delle singole iniziative di ristrutturazione della rete ospedaliera.

2-quinquies. *Alle regioni che entro il 31 dicembre 1996 non hanno adottato l'atto programmatorio previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal comma 2-*ter *del presente articolo, a decorrere dall'anno 1997 e fino alla data di adozione del citato atto, in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, si applica una riduzione della quota spettante pari al 2 per cento. A decorrere dall'anno 2000, alle regioni che non rispettano il termine del 31 dicembre 1999 per il completamento della ristrutturazione della rete ospedaliera si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura che sarà determinata dalla legge finanziaria per il medesimo anno 2000.*

3. I termini fissati dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, per l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate con le risorse disponibili in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono differiti, rispettivamente, al 31 luglio e al 31 agosto 1996.

Riferimenti normativi:

— Il primo, il terzo, il quarto e il quinto periodo del comma 3 dell'art. 4 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) così recitavano:

«In attuazione di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, i cui *standard* vengono rideterminati prevedendo l'utilizzazione dei posti-letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua, la dotazione complessiva di 6 posti-letto per mille abitanti, di cui lo 0,5 per mille riservato alla riabilitazione o alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille, ed in ordine alla costituzione di aree funzionali omogenee nonché alla necessità di riconvertire gli ospedali che non raggiungono lo *standard* minimo di 120 posti-letto, le regioni provvedono, con il medesimo atto programmatorio di cui al comma 2, a ristrutturare la rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti e le disattivazioni necessari per conseguire il raggiungimento dei parametri sopra indicati, fermo restando che il finanziamento del livello assistenziale corrispondente terrà conto solo dei posti-letto e del tasso di utilizzazione prescritti. (Secondo periodo: *omissis*). Per le istituzioni di ricovero convenzionate obbligatoriamente, il finanziamento a bilancio e le rette di degenza sono calcolati considerando solo i posti-letto utilizzati a un tasso medio annuo di utilizzazione non inferiore al 75 per cento. Per l'eventuale eccedenza il personale derivante dalla ristrutturazione della rete ospedaliera sono attivate forme di mobilità obbligatoria da stabilire in sede regionale di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo prioritariamente conto delle esigenze territoriali. Sino all'adozione del metodo dei raggruppamenti omogenei di diagnosi per il pagamento delle rette delle case di cura private, le giornate di degenza predeterminate costituiscono tetto massimo di riferimento».

— Il comma 18 dell'art. 8 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevedeva che: «La dotazione media dei posti-letto ospedalieri di cui all'art. 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è fissata in 5,5 posti-letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie».

— La legge n. 724/1994 reca misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Si trascrive il testo del relativo art. 3, come sopra modificato:

«Art. 3 *(Ospedali)*. — 1-2-3. *(Abrogati)*.

4. Le disposizioni di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del settore e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione alla situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti dimensionali per le RSA nonché i criteri per il graduale adeguamento agli stessi delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la gestione delle residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi pubblici, privati o misti, disciplinando le modalita di controllo della qualità delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo affidatario della gestione della RSA fa fronte in via prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione di personale di corrispondente qualificazione professionale, proveniente, su base volontaria, dai servizi dismessi dell'unità sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento dell'anzianità di servizio e di qualifica.

5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite *nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera,* le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi sono destinati dall'unità sanitaria locale alla produzione di reddito, attraverso la vendita anche parziale degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico.

6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'art. 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla contabilità prevista dall'art. 5, comma 5 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo. Il cittadino dovrà comunque pagare solo le spese aggiuntive e non quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale.

7. Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio.

8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità sanitarie locali, i presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sarà soggetto a verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone.

9 Le regioni definiscono nel proprio piano sanitario, anche mediante aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione dei posti letto per singole tipologie di reparto I direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione ai reparti che si discostano in misura superiore al 5 per cento dal tasso regionale di cui al presente comma, provvedendo altresì al ridimensionamento degli organici e alla conseguente mobilità del personale, fermo restando il rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano sanitario nazionale».

— Si trascrive il testo dei commi da 1 a 14 dell'art. 2 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ivi compreso il comma 5, sostituito dal presente articolo:

«1. A decorrere dall'anno 1996 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi *a)* e *b)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per i grossisti e per i farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei *ticket*, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalla farmacia non concorre alla determinazione della base imponibile né ai fini dell'imposta né dei contributi dovuti dalla farmacia.

2. Le somme derivanti dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero e *day hospital* diagnostico, facoltativamente disposte dalle regioni e dalle province autonome, non concorrono al finanziamento della quota capitaria rapportata ai livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale, approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente per ciascun anno a decorrere dal 1996 la quota capitaria è rideterminata al netto delle predette somme.

3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono elevate rispettivamente al 35 per cento e al 25 per cento In ogni caso il maggior onere posto a carico delle regioni non può essere superiore alla differenza tra l'incremento annuo delle entrate tributarie regionali e delle devoluzioni di tributi erariali rilevato a consuntivo e quello convenzionalmente calcolato applicando un tasso annuo d'incremento pari ai 2 per cento. Il Ministro del tesoro provvede all'eventuale rimborso spettante alle regioni. All'eventuale onere si provvede mediante l'aumento delle accise sui prodotti superalcolici in modo da determinare un'incremento delle entrate di importo pari allo stesso onere.

4. Il rapporto tra le unità sanitarie locali e i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di età.

5. *Le regioni, entro il 31 dicembre 1996, con apposito atto programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo l'utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua ed adottando lo* standard *di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'uno per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille. Le regioni procedono alla ristrutturazione della rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicità ed efficienza di gestione, anche utilizzando i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che devono essere prioritariamente finalizzati ai progetti funzionali al raggiungimento dei parametri indicati al primo periodo del presente comma. Le regioni completano la ristrutturazione della rete ospedaliera entro il 31 dicembre 1999. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attività di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualità dell'assistenza*

6. L'INAIL può destinare in via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui, da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello *standard* di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'uno per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.

7. Il termine fissato dall'art. 8, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per la cessazione dei rapporti convenzionali in atto tra il Servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica, ambulatoriale, generale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, e l'instaurazione dei nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, è prorogato a non oltre il 30 giugno 1996. Rimane confermata altresì agli assistiti la facoltà di libera scelta delle strutture sanitarie e dei professionisti a norma degli articoli 8 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Analogamente a quanto già previsto per le aziende ed i presìdi ospedalieri dall'art. 4, commi 7, 7-*bis* e 7-*ter*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, come modificato dall'art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facoltà di libera scelta, le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche e private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere.

9. In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità, con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'art 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanità individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

10. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della Sanità, si interpretano nel senso che sono applicabili anche al personale medico veterinario e ai dipendenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali a decorrere dal 1° gennaio 1996.

11. Fermo restando che le unità sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie, ivi compresa l'assistenza farmaceutica, non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero del tesoro e al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'art. 12, comma 3, del citato decreto legislativo Le eventuali eccedenze che dovessero

risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali Per il 1996 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore all'8 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1994, n 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti

12 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano controllano la gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche attraverso osservatori di spesa o altri strumenti di controllo appositamente individuati Qualora al 30 giugno di ciascun anno risulti la tendenza al verificarsi di disavanzi, le regioni e le province autonome attivano le misure indicate dall'art 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e successive modificazioni e integrazioni, riferendone in sede di presentazione della relazione prevista dall'art 6 della legge 23 dicembre 1994, n 724.

13 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di fronteggiare le esigenze dei rispettivi servizi sanitari, provvedono a predisporre un piano, da realizzare entro il 30 giugno 1997, per alienare, per affidare in gestione anche ad organismi specializzati ovvero per conferire, a titolo di garanzia per la contrazione di mutui o per l'accensione di altre forme di credito, gli immobili destinati ad usi sanitari sottoutilizzati o non ancora completati, o comunque non indispensabili al mantenimento dei livelli delle prestazioni sanitarie Adottano altresì i provvedimenti di trasferimento dei beni alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi, ove necessario, di organismi specializzati per la rilevazione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari Scaduto tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, previa diffida, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari *ad acta* per l'adozione dei conseguenti provvedimenti Le norme del presente comma non si applicano alle regioni e alle province autonome che non beneficiano di trasferimenti a carico del Servizio sanitario nazionale.

14 Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali»

— Il testo vigente dell'art 20 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente·

«Art 20. — 1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2 Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un Nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale,

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento,

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere *a), b), c),*

f) realizzazione di 140 000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera *e)* e che richiedono trattamenti continui Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo *standards* che saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di *standards* dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri,

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie,

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria,

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione

3 Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5 Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10 000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione

5-*bis* Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanzamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'art 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera, essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le provincie autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro

avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a trentotto anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988».

Il Nucleo di valutazione previsto dal comma 2 è stato soppresso dall'art. 4 del D.L. 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n 492.

— L'art. 34 del D Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) così recita:

«Art. 34 (*Mobilità di ufficio e messa in disponibilità*). — 1 Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio disposto ai sensi dell'art. 32, comma 2, è collocato in disponibilità ai sensi del titolo VI, capo II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

— Il D.Lgs. n. 502/1992 reca· «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del relativo art. 12, come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 517/1993.

«Art. 12 (*Fondo sanitario nazionale*). — 1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.

2. *Una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di*

a) *attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da.*

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza,

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza,

3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) *iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;*

c) *rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.*

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), *della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

3. *Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi·*

a) *popolazione residente,*

b) *mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;*

c) *consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali*

4. *Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.*

5. *Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento.*

6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'art 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio».

— Il D.L. n. 509/1995 reca «Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale» Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 del relativo art 3:

«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di cui all'art 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed all'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1990, n 135

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi all'approvazione, inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e a quelli di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, certificando altresì quelli di immediata cantierabilità, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro»

Per l'art. 20 della legge n. 67/1988 si veda sopra

L'art. 2 della legge n. 135/1990 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS) predispone interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per malattie infettive.

Art. 2.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 3.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A4703

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 274, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli».

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n 274, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 116 del 20 maggio 1996.

96A4704

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n 559/C 7891 XVJ(947) del 12 giugno 1996, il manufatto esplosivo denominato· «Corpo bomba tipo 4 Mod O - Classe 2000 LBS Carico a Tritonal 80/20», conforme ,al disegno n 001 638, che la ditta S E I - Società esplosivi industriali S p a intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia), e riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0034, 1.1D

96A4661

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 16 maggio 1996 è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valore civile alla memoria del vice sovrintendente della polizia di Stato Carlo Roberto Serafin con la seguente motivazione

«Accorso sul luogo di un incidente stradale, provvedeva alla chiusura della corsia d'emergenza, apponendovi la segnaletica indicante il sinistro, ma veniva travolto da un'auto in corsa, perdendo la giovane vita» — 6 marzo 1995 - Milano

96A4628

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 18 giugno 1996 l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), con sede in Roma, è stato autorizzato ad acquistare dal venditore sig Giuseppe Lasco, imprenditore, un immobile sito nel comune di Potenza, in via dell'Edilizia, 15, per il prezzo complessivo di L 1 350 000 000, costituito da un fabbricato da cielo a terra, sviluppantesi sui piani terra, primo e secondo con area pertinenziale scoperta, che si affaccia su via dell'Industria e nella parte retrostante confina con l'asse viario della Basentana, primaria arteria di importanza regionale, il tutto, tra coperto e scoperto, di mq 2 798 circa.

L'immobile acquistato verrà destinato a sede regionale ENAIP

Con decreto ministeriale 18 giugno 1996 l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), con sede in Roma, e stato autorizzato ad acquistare dai venditori sig De Galitiis Vincenzo, agricoltore, e sig Gialloreto Ennio, dottore commercialista, alcune unità immobiliari site nel comune di Teramo, in via Alcide De Gasperi n 45 per il prezzo complessivo di L 575 000 000 costituite da una porzione immobiliare consistente in un primo piano sottostrada e in un piano terra con sovrastante terrazza di copertura, da una porzione immobiliare facente parte del fabbricato costituita da un ampio locale adibito ad autorimessa e locali accessori al piano secondo sottostrada, da una parte (pari ad un mezzo) dell'area adiacente il fabbricato, dell'estensione complessiva di mq 1 390

L'immobile acquistato verrà destinato a sede provinciale ENAIP di Teramo ed a centro di formazione professionale

Con decreto ministeriale 18 giugno 1996 l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), con sede in Roma, è stato autorizzato ad acquistare dal comune di Iglesias, per il prezzo simbolico di L 110, un terreno sito ad Iglesias, in via Crocifisso, iscritto al catasto di Iglesias alla partita n 1349, sez G, foglio 2, mappa 173 sub F di are 3045

L'immobile acquistato verrà destinato a centro di formazione professionale ENAIP

96A4662

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, recante: «Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n 63 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche alle note riportate in calce ai modelli 1, 2, 3 e 4 della Parte II - Spesa, in corrispondenza delle sottoelencate pagine del supplemento medesimo:

— Al modello 1 - Bilancio di previsione annuale delle province, nelle note alle pagine 27, 29, 30, 33, 36 e 37, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il modello deve essere integrato a cura

dell'ente locale inserendo tutti i servizi previsti dall'articolo *3*, lettera d), del regolamento ex articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995», leggasi: «Il modello deve essere integrato a cura dell'ente locale inserendo tutti i servizi previsti dall'articolo *2, comma 3,* lettera d), del regolamento ex articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995».

— Al modello 2 - Bilancio di previsione annuale dei comuni e delle unioni di comuni, nelle note alle pagine 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76 e 77 del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il modello deve essere integrato a cura dell'ente locale inserendo tutti i servizi previsti dall'articolo *3*, lettera e), del regolamento ex articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995», leggasi: «Il modello deve essere integrato a cura dell'ente locale inserendo tutti i servizi previsti dall'articolo *2, comma 3,* lettera e), del regolamento ex articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995».

— Al modello 3 - Bilancio di previsione annuale delle comunità montane, nelle note alle pagine 103, 104, 105, 106, 108, 109 e 110 del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il modello deve essere integrato a cura dell'ente locale inserendo tutti i servizi previsti dall'articolo *3*, lettera f), del regolamento ex articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995», leggasi: «Il modello deve essere integrato a cura dell'ente locale inserendo tutti i servizi previsti dall'articolo *2, comma 3,* lettera f), del regolamento ex articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995».

— Al modello 4 - Bilancio di previsione annuale delle città metropolitane, nelle note alle pagine 133, 135, 136, 139, 141 e 142 del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il modello deve essere integrato a cura dell'ente locale inserendo tutti i servizi previsti dall'articolo *3*, lettera g), del regolamento ex articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995», leggasi: «Il modello deve essere integrato a cura dell'ente locale inserendo tutti i servizi previsti dall'articolo *2, comma 3,* lettera g), del regolamento ex articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995».

96A4526

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 9 0 9 6 *

L. 1.400